

**CONVENZIONE PER IL CONSORZIO CON ENTI/IMPRESE - PUBBLICI/PRIVATI - DI RICERCA/NON DI
RICERCA
PER IL CORSO DI DOTTORATO IN NEUROSCIENZE**

41° CICLO
ai sensi dell'art. 10 del D.M. n.226/2021

TRA LE PARTI

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nella persona del Prof. Nathan Levialdi Ghiron, Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" di seguito chiamata Università

E

l'ASL RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Direttore Generale n.1/DG/2025 del 01/04/2025, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

VISTO

- le Delibere del Consiglio di amministrazione n. 221/2025 Prot. n. 17184 del 25/03/2025 e del Senato Accademico del 10.03.2020 che autorizzano il Rettore a firmare le convenzioni per posti aggiuntivi di dottorato

PREMESSO

- che l'Università ha attivato il corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze;
- che il Corso di Dottorato in Neuroscienze ha messo a disposizione dell'Ente n. 1 posto aggiuntivo di dottorato;
- che i dipendenti dell'Ente hanno fatto domanda al concorso e superato le prove previste per l'ammissione al corso di dottorato;
- che l'Ente è disponibile ad accogliere nelle proprie strutture alcuni dottorandi per attività di ricerca;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Università sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Neuroscienze si impegna ad attivare il Dottorato di ricerca ed ammettere al Dottorato previa valutazione e superamento delle prove i dipendenti che le proporrà l'Ente.

I dipendenti dell'Ente iscritti al dottorato di ricerca non potranno avere accesso al Fondo di Mobilità e Ricerca dei dottorandi finanziato dall'Ateneo e neanche all'aumento della borsa di dottorato per un eventuale periodo formativo all'estero finanziato dall'Ateneo.

ART. 2 - La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso.

ART. 3 – L' Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.

ART. 4 – L'Ente provvederà a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 5

1 - Le Parti concordano nelle seguenti definizioni in merito alla proprietà intellettuale:

Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e ss. mm. ii. (CPI) e della L. 633/1941 e ss. mm. ii. (Legge sul Diritto d'Autore).

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

2 - Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi.

3 - Ai sensi dei regolamenti interni dell'Ateneo, i diritti di proprietà patrimoniali sui Risultati del programma di Dottorato in base alla presente convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti all'Università, fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore di essere riconosciuto autore. In caso di risultati suscettibili di protezione brevettuale è

riconosciuto all'impresa un diritto di opzione per l'acquisizione dei diritti patrimoniali sull'invenzione. Tale diritto dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte dell'Università all'Impresa dell'avvenuta realizzazione dell'invenzione. In caso di esercizio del diritto di opzione, l'impresa procederà, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al deposito della/e domanda/e di brevetto nei territori che riterrà opportuni e corrisponderà all'Università, entro tre (3) mesi dalla data di ciascun deposito di domanda di brevetto, un corrispettivo fisso pari a euro 20.000 (ventimila) + IVA, nonché royalties pari al 2% (due per cento) dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione, per tutta la durata della relativa protezione brevettuale.

ART. 6

1 - Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

2 - Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.

3 - Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'Università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di posta elettronica e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

4 - Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

5 - L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica e didattica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati.

ART. 7- Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta dal Foro di Roma.

ART. 8 -Le parti si impegnano a trattare i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

ART. 9 – La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 10 - Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si farà riferimento al Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Roma li, _____

Università degli Studi di Roma

"TOR VERGATA"

Il Rettore

Prof. Nathan Levialdi Ghiron

ASL Rieti

Il Direttore Generale

Dott. Mauro Maccari